

Edizione di venerdì 20 marzo 2015

ACCERTAMENTO

[Ancora sul contraddittorio e sull'obbligo di motivazione](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Voluntary disclosure: i "piccoli" errori sono scusabili](#)

di **Nicola Fasano**

CRISI D'IMPRESA

[Il business plan: cosa è e cosa non è](#)

di **Massimo Buongiorno**

IVA

[Rent to buy e opzioni per l'imponibilità](#)

di **Sandro Cerato**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La relazione di stima nella scissione: quando è necessaria?](#)

di **Fabio Landuzzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[E alla fine arrivò il Vinitaly 2015](#)

di **Chicco Rossi**

ACCERTAMENTO

Ancora sul contraddittorio e sull'obbligo di motivazione

di **Giovanni Valcarenghi**

Una recente sentenza della **CTR di Milano (n. 6783 del 16.12.2014)** ci dà l'occasione per tornare sul tema del **significato del contraddittorio** e sul comportamento che le parti debbono assumere nell'ottica del comportamento trasparente prescritto dallo Statuto del contribuente.

La questione oggetto di discussione muove da un **accertamento redditometrico** (periodo di imposta 2005-2006-2007) elevato nei confronti di un contribuente, peraltro deceduto durante lo svolgimento del processo.

Raggiunto da un questionario, il **soggetto produceva** (così sembra dalla lettura del dispositivo) **documentazione** comprovante l'ammontare degli incrementi patrimoniali ed, in particolare:

- rimborsi di finanziamenti provenienti da una società ceca, regolarmente dichiarata;
- incasso di crediti vantati;
- finanze provenienti dal rapporto di coniugio.

Trattasi, ovviamente, di fonti non aventi natura reddituale, corroborate tuttavia dalla produzione di estratti conto dai quali era possibile evincere:

- il possesso della liquidità;
- l'utilizzo della medesima per la realizzazione dell'investimento.

A quanto sembra dagli atti di causa, l'Ufficio non avrebbe accettato tale documentazione a comprova della correttezza della posizione fiscale del contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso e l'**Ufficio** appellava, **sostenendo l'assenza di alcun obbligo di contraddittorio** con il contribuente (circostanza lamentata dal ricorrente già in primo grado) e la quasi automaticità della previsione del vecchio art. 38.

I Giudici, invece:

- da un lato valorizzano **l'importanza del confronto preventivo** con il contribuente, attribuendo rilevanza sia al nuovo tenore letterale della norma (quasi a conferma di una esigenza pregressa in tal senso), sia all'esigenza di un **giusto processo** come statuito dallo Statuto del contribuente;
- per altro verso riscontrano la **piena e valida prova contraria fornita dal contribuente**, riscontrando non solo la presenza di documentazione probatoria, ma anche l'esistenza

del nesso eziologico tra disponibilità della provvista ed effettuazione dell'investimento, con tanto di raccordo temporale tra date di incasso e date di esborso.

Peraltro, appare interessante la parte della sentenza nella quale si rimarca come *“non trova fondamento l'ulteriore assunto dell'ufficio secondo il quale il tenore di vita e la capacità reddituale dei contribuenti non reperirebbero giustificazione alcuna in quanto dichiarato. Viceversa, negli atti allegati al ricorso introduttivo questi ultimi hanno ampiamente evidenziato la effettiva capacità reddituale rispetto a ciò che l'ufficio ha accertato”*.

Ecco, il punto sta proprio in questo particolare.

Troppo spesso, **ancora oggi**, anche nelle situazioni in cui ricorre un obbligo normativo di contraddittorio, **gli Uffici si limitano a disconoscere senza alcuna giustificazione le doglianze** del contribuente, siano esse concretizzate in documentazione allegate, oppure in deduzioni, ragionamenti e considerazioni che siano prodotte al riguardo.

Proprio in questa “leggerezza” possiamo spesso individuare una sorta di **disallineamento tra quanto predicato a livello centrale e quanto praticato a livello locale**.

Se trasparenza e buona fede deve essere, che sia da entrambi i lati, senza che si presuma che l'operato dell'Ufficio è corretto e che l'intero onere difensivo gravi sul contribuente.

Ne deriva, dunque, che **avvisi** di accertamento **ove non sia correttamente argomentato** in merito alle considerazioni del contribuente divengono **potenzialmente nulli**, proprio perché non avrebbe senso un contraddittorio nel quale una sola parte è tenuta a “parlare” e documentare.

Se del tutto condivisibile appare la conclusione, meno specchiata è la parte in cui si provvede alla compensazione delle spese di lite, proprio in quanto nel caso specifico appare violato un principio basilare e sacrosanto che dovrebbe invece rappresentare la strada maestra da seguire.

Sull'importanza del contraddittorio, tuttavia, non sono ancora cristallizzate le vedute se, come è vero, la stessa **Cassazione nel gennaio del 2015 ha nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite, anche dopo che le medesime si erano già pronunciate a favore dell'obbligatorietà** dello stesso, nello scorso mese di settembre.

Il fatto che l'Amministrazione debba **confrontarsi con il contribuente** prima di emanare un qualsiasi atto che sia potenzialmente atto a danneggiarlo è proprio una circostanza che viene mal digerita, quando dovrebbe invece rappresentare una **bandiera del rapporto trasparente** con il cittadino.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary disclosure: i “piccoli” errori sono scusabili

di **Nicola Fasano**

La [Circolare n. 10/E/2015](#) sulla *voluntary disclosure* ha dettato utili chiarimenti anche in relazione alla “sorte” delle istanze che dovessero contenere **errori** nella determinazione degli imponibili o prive di taluni documenti a supporto delle ricostruzioni effettuate.

L'ultimo paragrafo della Circolare ricorda come il contribuente, una volta presentata l'istanza, ha **trenta giorni** di tempo per **integrarla** e fornire tutto il **corredo informativo e documentale** atto a comprovare per ogni periodo d'imposta ancora aperto, i valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero, i redditi a questi connessi e tutti gli ulteriori maggiori imponibili non connessi, distintamente per periodo d'imposta.

Ebbene, la Circolare precisa che un eventuale errore nella determinazione di tali valori così come una carenza nella produzione documentale, **in buona fede**, rilevati dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, **non diano necessariamente luogo ad effetti negativi** sul prosieguo della procedura; infatti, sarà cura dell'Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta. Ciò, sembra evidente, **senza che i benefici sanzionatori** tipici della *voluntary* vengano **compromessi**. Del resto, ci potrebbero essere casi in cui una determinata fattispecie sia considerata **irrilevante** in termini di maggior reddito imponibile da parte del contribuente (o, meglio del suo consulente), mentre l'Agenzia delle entrate potrebbe pensarla **diversamente**. Si pensi al caso di un **consistente prelievo** fatto da un soggetto non imprenditore che affermi di aver utilizzato le somme per motivi familiari. E' chiaro che in tutti questi casi è quanto mai opportuno da un lato fare un “preventivo di spesa” al cliente che tenga conto della **“peggiore” ipotesi possibile** e, dall'altro, evidenziare queste situazioni nella **relazione di accompagnamento**, spiegando perché si ritengono i prelievi non rilevanti ed esibendo, se possibile, la **documentazione giustificativa** delle spese. Sarebbe bene, peraltro, che proprio sul tema dei prelievi l'Amministrazione finanziaria assuma una **posizione più chiara** su come debbano essere trattati, al fine di evitare innumerevoli contraddittori in proposito.

Secondo la Circolare, inoltre, qualora l'Ufficio procedente entri in possesso di dati o informazioni **non coerenti** con quanto rappresentato dal contribuente, dovrà richiedere allo stesso di fornire informazioni su tali elementi e, se necessario, di integrare la produzione documentale. A titolo esemplificativo, viene richiamata una eventuale **discordanza** fra le informazioni sui flussi di capitali in uscita dallo Stato fornite dagli intermediari residenti e gli apporti sui rapporti esteri indicati dal contribuente.

Ovviamente, la situazione sarà notevolmente più critica qualora dovessero emergere, **dopo il perfezionamento** della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come **l'esistenza di cause di inammissibilità** non dichiarate dal contribuente o la **falsità** della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite. In questi casi infatti la Circolare evidenzia che, fatta salva l'efficacia degli atti perfezionatisi nell'ambito della procedura, gli Uffici dovranno **interessare l'Autorità giudiziaria** competente per le determinazioni di spettanza (considerato che potrebbero ricorrere, *in primis*, gli estremi dello specifico reato previsto dall'art. 5-*sexies*, D.L. n. 167/1990).

In tali ipotesi, inoltre, l'Ufficio dovrà procedere alla emanazione dei conseguenti **atti di accertamento e di contestazione** delle violazioni, avendo cura di graduare queste ultime tenendo conto della gravità della condotta del contribuente. E' facile pertanto immaginare sanzioni orientate verso il massimo previsto, dato da non sottovalutare, anche in considerazione del fatto che gli anni ancora accertabili in questi casi verrebbero individuati con le **regole ordinarie**.

CRISI D'IMPRESA

Il business plan: cosa è e cosa non è

di **Massimo Buongiorno**

Uno dei temi che più frequentemente ricorrono nella valutazione della posizione finanziaria delle PMI riguarda **la capacità (o incapacità) di prevedere e quantificare i futuri andamenti dell'attività d'impresa.**

In questo ambito si afferma spesso con forza la tesi per cui **una PMI ben gestita deve avere un *business plan*.**

Questa posizione pare a tratti divenire quasi un postulato indiscutibile, senza peraltro che **all'imprenditore venga fatta opportuna chiarezza in merito ai vantaggi dello strumento previsionale e dei suoi limiti.**

Partiamo da **cosa è il *business plan*** o, quanto meno, cosa dovrebbe essere.

Il primo tema da chiarire è che il ***business plan* serve prima di tutto all'interno dell'impresa e non al suo esterno. E' un fondamentale strumento gestionale che aiuta a valutare le conseguenze future delle decisioni correnti sia in termini di redditività aziendale sia in termini di rendimento per la proprietà.**

Il *business plan* è uno strumento che unisce:

- **considerazioni qualitative che riguardano gli obiettivi, le strategie e singole azioni da intraprendere per realizzarli.** Ad esempio se l'obiettivo fosse la crescita delle vendite all'estero e la strategia da intraprendere fosse individuata nel potenziamento della rete commerciale diretta, allora una prima azione potrebbe essere quella di assumere un nuovo manager con esperienze significative di gestione di quei canali.
- **considerazioni quantitative che esprimono numericamente le aspettative derivanti dalla strategie che si intende intraprendere.**

Le due considerazioni devono essere equilibrate: il *business plan* non può essere solo quantitativo perché altrimenti chi legge il piano non potrebbe comprendere le ipotesi sulle quali è formato, ma non può essere nemmeno, in gran parte, qualitativo, posto che le valutazioni economiche e finanziarie si basano su "numeri".

In merito alla componente quantitativa, il *business plan* è costituito da tre prospetti, il conto

economico, lo stato patrimoniale e la dinamica dei flussi previsionali: l'assenza di una prospettiva finanziaria ed il limitarsi al solo aspetto economico non può costituire uno strumento atto a svolgere considerazioni compiute. E' evidente che non ci si può limitare alla sola previsione dei ricavi senza preoccuparsi dei tempi di incasso dei crediti!

Il *business plan* diviene un documento indirizzato all'esterno solamente quando l'impostazione strategica viene ritenuta la migliore possibile e quando i rendimenti attesi sono stati considerati soddisfacenti dalla proprietà.

In un **contesto di crisi aziendale**, il documento si complica nella dimensione operativa, poiché dovranno essere **evidenziati con chiarezza gli elementi di discontinuità** alla base del processo di ristrutturazione.

Il *business plan* è anche **un documento che riassume la struttura organizzativa dell'impresa, evidenziando ruoli e responsabilità manageriali per il raggiungimento degli obiettivi.** Uno dei principali **profili di valutazione** di un piano risiede proprio **nell'adeguatezza del gruppo dirigenziale** rispetto ai compiti che gli sono affidati.

Passiamo ora all'esame di quello che **il *business plan* non è.**

Il *business plan* **non può essere una sfera di cristallo** dentro alla quale vedere il futuro. Esso, invece, riassume **un insieme di ipotesi e di previsioni che paiono le più ragionevoli al momento della sua redazione**, eventualmente **integrate da analisi di simulazione** volte a comprendere l'effetto sull'impresa di scenari meno favorevoli di quelli ipotizzati.

E' normale che gli eventi e le relative previsioni possano discostarsi da quelli previsti tuttavia **l'esperienza mostra come la capacità di prevedere possa essere "appresa" dalle PMI**, interrogandosi a fondo sui **motivi alla base delle suddette differenze** e apportando **continui adattamenti ogni volta che si ritiene che debbano essere modificati gli scenari di fondo.**

Il *business plan* **non è lo strumento principale** (anche se sempre richiesto) **sul quale le banche costruiscono i modelli di *rating*.** Essi si basano su dati consuntivi di bilancio e, soprattutto per le PMI, sui dati andamentali ovvero sull'analisi storica del rapporto tra l'impresa e la singola banca e il sistema bancario.

In questo senso, gli effetti sulle decisioni di affidabilità di un *business plan* sono limitati, tuttavia giova ricordare che **oltre a valutazioni quantitative (il *rating*) il giudizio della banca si fonda anche su valutazioni qualitative dei funzionari** che possono essere **favorevolmente influenzate da un *business plan* ritenuto affidabile, e quindi realistico, e non scritto appositamente per impressionare.**

In conclusione, quanto l'esperienza di questi anni ha mostrato è che il *business plan* **è uno strumento utile solamente se il vertice aziendale crede nel suo valore** e interpreta gli accadimenti alla luce di quanto previsto (o non previsto) nel piano in un continuo tentativo di

migliorare la capacità di proiettare l'azienda nel futuro. Al contrario, **se il *business plan* viene visto come un adempimento necessario** ma, una volta redatto, rimane in un cassetto nella scrivania dell'imprenditore, **probabilmente non vale nemmeno il costo dei consulenti che hanno aiutato l'impresa a redigerlo.**

IVA

Rent to buy e opzioni per l'imponibilità

di **Sandro Cerato**

La recente [Circolare n. 4/E/2015](#) illustra la disciplina fiscale da applicare al “*rent to buy*” e completa il quadro disegnato dal decreto “Sblocca Italia” che – nel definire gli elementi del nuovo schema contrattuale – non aveva di proposito individuato la disciplina fiscale da applicare. Tale istituto è disciplinato dall'art. 23 del D.L. n. 133/2014 (decreto “Sblocca Italia”), rubricato “*Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili*”, che si riferisce ai “*contratti diversi dalla locazione finanziaria che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a corrispettivo del trasferimento la parte di canone imputata nel contratto*”. In relazione allo schema contrattuale in questione, è intervenuto recentemente anche uno Studio del Notariato che ha fornito interessanti chiarimenti a completamento di quanto già analizzato dall'Agenzia.

Nell'ambito dello schema contrattuale del *rent to buy*, si è visto, nel corso di alcuni [precedenti interventi](#), che ne analizzano le [implicazioni per i privati](#), che sono individuabili due momenti:

1. godimento dell'immobile da parte dell'utilizzatore, con pagamento dei canoni che in parte possono essere imputati in acconto sul prezzo di vendita;
2. trasferimento dell'immobile, a fronte del quale è corrisposto un importo pattuito tra le parti all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

In relazione al primo dei due momenti, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente precisato che per i canoni corrisposti a fronte del godimento si rende applicabile la disciplina fiscale della locazione degli immobili, che, nel caso in cui il locatore sia un soggetto Iva, comporta l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 10, n. 8, del D.P.R. n. 633/72, salva la possibilità di optare per l'imponibilità Iva da parte dell'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile se lo stesso ha natura abitativa. Nel caso invece di fabbricati strumentali, l'opzione per l'applicazione dell'Iva può essere esercitata dall'impresa che loca in qualsiasi caso, anche se si tratta di impresa che non ha costruito o ristrutturato l'immobile.

Per quanto riguarda i canoni che in base agli accordi tra le parti andranno scomputati dal prezzo pattuito per il trasferimento, si rende applicabile il regime Iva del trasferimento di immobili, di cui all'art. 10, n. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui per gli immobili abitativi si applica il regime di esenzione, ad eccezione delle cessioni effettuate dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, ovvero laddove tali imprese abbiano esercitato l'opzione per l'imponibilità nell'atto di cessione effettuato oltre il predetto termine di cinque anni. Per i fabbricati strumentali, invece,

per le imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile si applicano le medesime regole già descritte per gli immobili abitativi, mentre per le altre imprese è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità Iva.

In merito all'opzione, si segnala che il recente **Studio del Notariato** ha osservato che l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna indicazione in relazione alla possibilità di esercitare l'opzione per l'imponibilità Iva anche per le somme corrisposte a titolo di acconto da scomputarsi dal prezzo di vendita. Prendendo spunto dal chiarimento fornito nella **Circolare n. 22/E/2013** in merito alla possibilità di esercitare l'opzione anche in sede di stipula del contratto preliminare, **il Notariato ritiene che l'opzione in questione possa essere esercitata nel contratto di godimento anche per le somme corrisposte a titolo di acconto prezzo.** In buona sostanza, si legge nel documento in questione, nel contratto di godimento si possono esercitare due opzioni: una per i canoni di locazione veri e propri, e l'altra per le somme corrisposte a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La relazione di stima nella scissione: quando è necessaria?

di **Fabio Landuzzi**

La Legge n. 161/2014 (cd. "Legge Europea 2013-bis") ha modificato il **secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506-ter, cod.civ.**, inserendo la previsione della **relazione di stima** ex art. 2343, cod.civ., nell'operazione di **scissione** quando questa comporta un **aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura** o di crediti. Si tratta, come noto, di una modifica normativa introdotta per chiudere una procedura di infrazione comunitaria avviata nel 2013.

La nuova norma non brilla tuttavia per chiarezza, in quanto nel formulare che la **relazione dell'organo amministrativo** menziona **"ove prevista"** la relazione di stima ex art.2343, cod.civ., farebbe pensare che detta relazione si renda necessaria solo quando viene predisposta la **relazione degli amministratori** alla scissione ex art.2501-*quinquies*, cod.civ.. Ma una simile conclusione non è obiettivamente condivisibile, in quanto svuoterebbe di contenuto la stessa previsione normativa ogniqualvolta la relazione degli amministratori può essere omessa per espressa dispensa di legge o per il consenso dei soci.

Pertanto, la dottrina più attenta ha colto come **l'espressione "ove prevista"** vada messa in connessione non con la relazione degli amministratori, bensì con la stessa relazione di stima ex art. 2343, cod.civ.; come dire che la disposizione, così novellata, impone che la relazione degli amministratori alla scissione **debba menzionare la relazione di stima** tutte le volte in cui la scissione si presenta con modalità tali da richiederla.

Letta in questi termini più sistematici, il punto centrale della norma si concentra sulla individuazione delle **casistiche** in cui, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, si rende **necessario predisporre la relazione di stima** ex art.2343, cod.civ.:

1. un primo caso è quello della **scissa società di persone**, con **beneficiaria società di capitali** che, per effetto della scissione, **aumenta il capitale sociale**.
2. un secondo caso è quello della scissione che produce sulla società beneficiaria l'emersione di un **disavanzo da concambio** il quale viene imputato all'attivo della beneficiaria stessa (già la Massima n. 72 del Notariato di Milano, nel caso di specie, si era espressa in questo senso).

In questi casi **la funzione della relazione di stima** ex art.2343, cod.civ., è quella di **accompagnare l'apporto patrimoniale** formatosi a titolo originario proprio in forza della scissione, come avverrebbe nel caso di un normale conferimento in natura. La nuova disposizione, quindi, richiede che l'organo amministrativo dia menzione di questa relazione di stima, ma solo quando, come abbiamo visto, la relazione di stima è prevista dalla **struttura**

stessa dell'operazione di scissione.

In dottrina è stato poi colto come la disposizione introdotta nell'art.2506-ter, cod.civ., richiama solamente la relazione di stima di cui all'art. 2343, cod.civ., senza invece fare esplicito richiamo all'**art. 2465, cod.civ.**, applicabile al caso delle **società non azionarie**. Pare ragionevole poter superare un'interpretazione strettamente letterale della norma, così da ammettere che quando la **beneficiaria è costituita in forma di Srl**, la disciplina applicabile alla relazione di stima non sia quella dell'art. 2343, bensì quella propriamente riferita alla Srl ovvero l'art. 2465, cod.civ..

Sempre riguardo alla reale portata della citazione dell'art. 2343, cod.civ., ci si domanda se nel caso di specie, in presenza di **società azionaria**, possa farsi riferimento alle **modalità valutative semplificate** regolate dall'**art. 2343-ter, cod.civ.**. Anche rispetto a questo interrogativo, superando una interpretazione strettamente letterale della norma, parrebbe ragionevole poter dare una **risposta affermativa**, non essendo in concreto comprensibili ragioni tali da negare l'applicazione dell'iter valutativo previsto nel caso di conferimenti in Spa anche al caso della scissione con aumento di capitale e apporto in natura.

Infine, la norma richiede che nella relazione dell'organo amministrativo si dia **menzione del registro imprese ove la relazione di stima è depositata**. Dal punto di vista procedurale, questa previsione desta molte perplessità in quanto un autonomo deposito della relazione di stima **non è previsto da alcuna altra disposizione** (ad esempio: nelle delibere di aumento del capitale, il deposito della relazione di stima avviene insieme alla delibera stessa).

Se ne dovrebbe concludere, quindi, che la relazione degli amministratori **darà menzione del registro imprese in cui la relazione di stima verrà depositata** unitamente al progetto di scissione, e non anticipatamente ad esso.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

E alla fine arrivò il Vinitaly 2015

di **Chicco Rossi**

Tutto pronto per la 49^a edizione del **Vinitaly** che come di consueto si prepara ad aprire i battenti in quel di Verona dal 22 al 25 marzo 2015.

L'occasione è propizia sia per visitare uno dei gioielli italiani, reso famoso in tutto il mondo grazie alla storia d'amore per eccellenza, quella di Romeo e Giulietta, ma anche per assaporare i primi raggi di un sole primaverile andando sul lago di Garda o per inerpicarsi sulle dolci colline della Valpolicella che non solo danno i natali a uno dei grandi vini italiani ma sono la culla di splendide dimore nobiliari.

La visita sul lago potrebbe prendere quale filo conduttore la visita ai castelli che si affacciano sulle acque del Benaco, a partire da quello di Lazise che tuttora è privato.



Lazise, forse non tutti lo sanno, è considerato il primo Comune libero di Italia, infatti, risale al lontano 983 la richiesta all'Imperatore del Sacro Romano Impero Ottone II della possibilità di difendere il borgo fortificando il *castrum*.

Ma Lazise è anche la sede del più grande parco divertimenti d'Italia, quel Gardaland, gioia per piccoli e grandi.

Passeggiare per il borgo lacustre in una giornata primaverile fa capire perché tanto ambiti sono questi paesi che docilmente e con un po' di sonnolenza si affacciano sul lago di Garda, un territorio dal clima mite e temperato. Un incanto è il piccolo porticciolo ai cui lati si erge la romanica chiesa di San Nicolò, risalente al XII secolo. Per non parlare della Dogana veneta, il confine tra la Lombardia e la Repubblica di Venezia. Sotto gli imponenti archi della facciata transitavano le barche per poter raggiungere il porto da un'apertura laterale.

Proseguendo sulla gardesana orientale si passa da Bardolino, Cisano e Garda.



Poco dopo, in prossimità di una curva a destra, si prende una stradina a sinistra che porta a uno dei posti più romantici del lago, quella punta S. Vigilio a cui si accede per un lungo viale di cipressi. Posteggiata l'automobile è possibile tornare indietro nel tempo scendendo per la strada ciotolata fino al porticciolo per un aperitivo romantico.

Proseguiamo lungo la gardesana orientale e arriviamo in quel di Torri del Benaco con il suo castello visitabile e la sua limonaia piena di *charme*.

Il tempo stringe perché per mangiare la scelta ricade su un antico frantoio da cui è possibile ammirare una vista mozzafiato sul lago, sulle sue isole e su quella lingua di terra che si avventura tra le acque lacustri e che era tanto cara a Catullo. Siamo "Ai beati" dove si possono degustare dei semplici ma entusiasmanti, per il loro sapore e genuinità, bigoli con le olive del Garda, accompagnate da un generoso chiacchiere Bardolino dell'azienda Cavalchina. Un vino a molti sconosciuto che si ottiene dalla vinificazione delle uve (corvina, rondinella e molinara) con cui si ottiene il bardolino ma, udite udite, anche il blasonato Valpolicella. Dal colore rosa cerasuolo brillante con toni

tendenti al corallo, all'olfatto si presenta con profumi di piccoli frutti di bosco e di fiori di campo e sottili venature speziate (cannella, chiodo di garofano, vaniglia). Al gusto pieno e fresco.



Proseguiamo con una pluma di maiale iberico con macedonia di verdure e salsa tartara. Il nome deriva dalla forma simile a quella di una piuma. Il taglio viene prodotto dalla parte anteriore del lombo vicino al collo. Indescrivibile. Il tutto inaffiato con generose dosi di La Poja di Allegrini, un corvina in purezza di notevole spessore. Il

tutto per entrare nel clima del nostro ritorno dove il tour prevede la visita a Villa della Torre di proprietà della famiglia Allegrini e la splendida Villa Serego Alighieri, di proprietà dei discendenti del divino e dove è possibile degustare i vini della casata nonché di un'altra famigliadell'Amarone: Masi.

Il tempo stringe perché nel cuore della Verona antica, a pochi passi dalla sinagoga ci aspetta un Mondodoro, la nuova scommessa (già vinta) di Stefano Sganzerla (alias L'oste scuro e Il pompiere). La ricerca della qualità è all'insegna del territori e quindi si può partire sconfinando verso Mantova con una splendida insalata di gallina nostrana alla Stefani con il cedro candito e i semi di melograno per proseguire con il risotto, proposto rispetto alla stagionalità. Il tutto centellinando un Valpolicella superiore di Marco Mosconi dal colore rosso rubino, con profumi di frutta rossa in confettura, in bocca elegante e caldo di buona tannicità perché poi arriva il panciotto di maiale con finocchio brasato che si scioglie solo a guardarlo. E se qualcuno ha ancora posto ecco arrivare il Biancomangiare accompagnato con frutta spadellata.